



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO
SERVIZIO SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE IN X COMMISSIONE CAMERA

N. 5.10294 On Crippa

ELEMENTI DI RISPOSTA

La questione posta nell'interrogazione in titolo verte sulla presunta assenza di una definizione di «sistema di misura», di cui al richiamato articolo 4 della Direttiva 2014/32/UE, di rifusione della Direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, detta «MID», da cui conseguirebbe l'asserita assenza di omologazione legale del sistema complessivo di prossima adozione da parte di E-distribuzione SpA.

Si deve rilevare, al riguardo, che l'articolo 2 della Direttiva dispone che essa *«si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici (...) concernenti i contatori dell'acqua (MI- 001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI- 009) e gli analizzatori di gas*

di scarico (MI-010)». In tale lungo elenco è presente un unico «sistema di misura», riferito alla «misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua» ed oggetto dell'allegato specifico VII (MI-005) , mentre nell'ambito della misurazione del consumo di energia elettrica la Direttiva trova applicazione con esclusivo riferimento ai «contatori di energia elettrica attiva», cui è dedicato l'allegato specifico V (MI-003) .

L'interpretazione sopra esposta è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, tra le altre, con sentenza del 10 settembre 2014, resa a definizione della causa C-423/13 (la quale, seppur riferita a contatori d'acqua calda, esprime valutazioni giuridiche perfettamente aderenti anche alla questione in esame) afferma che *«(35) Un contatore siffatto [scil.: un contatore conforme a tutti i requisiti previsti dalla direttiva], pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della stessa direttiva. (36) Per contro, quanto al dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica), occorre osservare che la sua funzione è limitata alla trasmissione di dati a distanza previamente misurati dal contatore dell'acqua calda. Non avendo un dispositivo siffatto “funzioni di misura” ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/22, esso non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima. (37) Inoltre, tale direttiva non si applica nemmeno al sistema contenente il contatore dell'acqua stesso e il dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). Infatti, a differenza dell'allegato MI 005 della direttiva in parola, relativo ai sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, che definisce il “sistema di misurazione” come “sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione”, l'allegato MI 001 della medesima direttiva non fa alcun riferimento a tale concetto. La mancanza di un tale riferimento è dovuta al fatto che un contatore dell'acqua rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22 è inteso come uno strumento di misura completo che non necessita di altri dispositivi per poter garantire, in quanto sistema, una corretta misurazione o agevolare le operazioni di misurazione».*

Coerentemente con le disposizioni dell'Unione Europea, nell'adottare le norme interne necessarie a disciplinare i controlli successivi alla messa in servizio degli strumenti di misura previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della Direttiva MID, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tenuto conto della circostanza che l'ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti.

Per quanto invece attiene alla regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica, a valle dell'elaborazione metrologica (che evidentemente determinano ricadute sulla fatturazione dell'energia somministrata all'utente), si evidenzia che la competenza è attribuita all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare la «gestione post misura», ovvero le modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione di energia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energetiche effettivamente consegnate all'utente finale, nonché della corretta applicazione dei relativi corrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione e misura): il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dispone all'articolo 35, comma 5, che *«allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligente e reti intelligenti»*. Tale competenza è ribadita dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui articolo 9, comma 3, stabilisce che, fatto salvo quanto già stabilito dal sopra citato decreto legislativo 93/2001, l'Autorità *«predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi»*. Particolarmente rilevanti alla luce dell'interrogazione avanzata dall'On.le

Interrogante risultano le lettere a) e d) del comma che, tra le finalità della predetta disciplina, individuano le seguenti: *«a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato»* e *«d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili»*.

In conclusione, ritengo, comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle competenze degli altri Enti preposti, quale l'Autorità citata in precedenza, possa valutare l'opportunità di emanare un'apposita circolare esplicativa volta ad eliminare o ridurre al minimo il rischio di incertezza o disinformazione tra utenti e consumatori.